



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N° 37 DEL 04/12/2015

**Il Commissario, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
U.O. Affari Generali**

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Accordo contrattuale tra Azienda USL 7 di Siena e Terme di Chianciano Spa, denominato "Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione". " Rinnovo per il primo semestre 2016

Responsabile della struttura proponente: Elisabetta Lucaroni

Responsabile del procedimento: Elisabetta Lucaroni



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

IL COMMISSARIO

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’Art. 13 comma 2 e seguenti;

VISTO altresì in particolare l’Art. 14, comma 1 della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, il quale dispone che il Commissario esercita per ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale cui è preposto, le funzioni attribuite al direttore generale ai sensi della L. R. 40/2005 e della normativa nazionale vigente in materia;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 1 Luglio 2015, con il quale si nomina il Dr. Enrico Desideri Commissario dell’Azienda USL 7 di Siena, a decorrere dal 1 Luglio 2015;

VISTA, letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), con la quale il Direttore U.O. Affari Generali, dott.ssa Elisabetta Lucaroni, anche quale responsabile del procedimento, propone l’adozione dell’atto ad oggetto “Accordo contrattuale tra Azienda USL 7 di Siena e Terme di Chianciano Spa, denominato “Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione” – Rinnovo per il primo semestre 2016”, attestandone con la sottoscrizione la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Amministrative e di Controllo, dott.ssa Elisabetta Nigi, attesta che il costo da sostenere rientra nei limiti del bilancio pluriennale di previsione di cui alla Deliberazione DG del 30 giugno 2015, n. 336, recante “Adozione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e Bilancio Preventivo Economico annuale 2015”;

ACCERTATA la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da parte del proponente e ritenuto che le motivazioni adottate siano coerenti con gli scopi e le finalità dell’Azienda;

CONSIDERATO pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:



Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d'Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

- rinnovare l'Accordo contrattuale tra AUSL 7 e la Società Chianciano Terme Spa per la "Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione", per il primo semestre 2016, con un tetto economico, rapportato al semestre, pari a € 25.000,00 e mantenendo uno sconto sull'importo tariffario pari a 5%;
 - dare atto che i costi previsti, pari a € 25.000,00, saranno registrati al Conto n. 84100010 "Assistenza medico specialistica in convenzione esterna" riconducibile all'aggregato EB II "Acquisti di servizi" del conto economico di pertinenza.
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Staff Direzione Aziendale

U.O.C. Affari Generali

Proposta di adozione del Provvedimento - Allegato n. 1

OGGETTO: Accordo contrattuale tra Azienda USL 7 di Siena e Terme di Chianciano Spa, denominato "Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione" Approvazione schema. – Rinnovo per il primo semestre 2016

VISTA la Deliberazione DG n. 444 del 4 dicembre 2014, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione aziendale: modifiche all'assetto dei dipartimenti di area amministrativa e tecnica", con la quale è stata istituita, tra l'altro, la U.O.C. Affari Generali;

VISTA la Deliberazione DG n. 130 del 12 marzo 2015, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione aziendale, delibera DG 444/2014: attivazione della U.O. Affari Legali e Contenzioso ed atti conseguenti", con la quale, tra l'altro, è stato attribuito l'incarico di direzione della U.O.C. Affari Generali alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni;

VISTA la Deliberazione DG n. 177 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di supporto alla Direzione Aziendale", con la quale, tra l'altro, la U.O.C. Affari Generali è stata inserita nello Staff della Direzione Aziendale;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.
- l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
- l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

- l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù, del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’ art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Circolare Regionale prot. n. 125/18098/03 del 15 giugno 2005 “Contrattazione con strutture Private accreditate – Mobilità infraregionale”, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, la quale conferisce alle Aziende USL la possibilità di contrattare direttamente con le strutture interessate i volumi di attività ed i volumi finanziari oggetto delle prestazioni relativamente a tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT del 30 maggio 2005, n. 595 “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”, con la quale è stato riorganizzato il percorso assistenziale per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) ed il percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale (percorso 3);

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

DATO ATTO che la Società Terme di Chianciano Spa è stata accreditata per la disciplina medicina fisica e riabilitazione con Decreto Regione Toscana n. 1001 del 12 marzo 2015 e Decreto Regione Toscana n.1213 del 23 marzo 2015, in relazione alla struttura sanitaria ambulatoriale denominata Sillene, ubicata in Chianciano Terme, Piazza Marconi, 15/16 e gestita dalla società Terme di Chianciano Spa per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione;

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 264 del 29 maggio 2015, recante “Accordo contrattuale tra Azienda USL 7 di Siena e Terme di Chianciano Spa, denominato “Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e Riabilitazione”. - Approvazione schema”, con la quale si è avviato il rapporto di collaborazione con la citata Società, stipulando apposita convenzione, Repertorio n. 5097, con una previsione del tetto economico pari a € 50.000,00 annui e una riduzione pari a 5% dell'importo complessivo fatturato, a titolo di sconto;

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 381 del 30 settembre 2013 recante l'adozione del Regolamento dell'attività convenzionale, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede la facoltà di rinnovo degli atti convenzionali, quando sussiste la disponibilità delle parti a procedere;

VISTA la nota del 18 novembre 2015, prot. n. 62704, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con cui il Vicecommissario ha richiesto la disponibilità della Società Terme di Chianciano Spa al rinnovo dell'Accordo contrattuale;

VISTA la nota del 26 novembre 2015, ns. protocollo 64622 del 26 novembre 2015, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, con cui la Società Terme di Chianciano Spa si rende disponibile al rinnovo dell'Accordo contrattuale in scadenza;

CONSIDERATO che le parti hanno convenuto di procedere al rinnovo dell'Accordo contrattuale, prevedendo una durata semestrale, dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, un tetto economico rapportato al semestre pari a € 25.000,00 e uno sconto sull'importo tariffario pari a 5%.

PROPONE

1. di rinnovare l'Accordo contrattuale tra AUSL 7 e la Società Chianciano Terme Spa per la "Disciplina delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione", per il primo semestre 2016, con un tetto economico, su base semestrale, pari a € 25.000,00 e mantenendo uno sconto sull'importo tariffario pari a 5%;
2. di dare atto che i costi previsti, pari a € 25.000,00, saranno registrati al Conto n. 84100010 "Assistenza medico specialistica in convenzione esterna" riconducibile all'aggregato EB II "Acquisti di servizi" del conto economico di pertinenza.

F.to IL DIRETTORE U.O.

Dr.ssa Elisabetta Lucaroni